

Circolazione stradale – Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Raddoppio della durata della sospensione – Esclusione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall'art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall'art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.

*Sezioni Unite Penali , Presidente S.Agrò, Relatore P. Piccialli, sentenza n. 46624 del 29 ottobre 2015, depositata il 24 novembre 2015, P.M .I.Zeno (concl. Conf.)*